

COMMISSIONE UE - 04 GIUGNO 2014 ORE 06:45

Digital economy: no ad un regime fiscale ad hoc

di Piergiorgio Valente - Valente Associati GEB Partners

[Fiscalità internazionale](#)

La digital economy non richiede l'applicazione di apposito, separato regime fiscale; la disciplina esistente necessita semplicemente di alcuni opportuni adattamenti, dettati dalla crescente "digitalizzazione" dell'economia.

Il 28 maggio 2014, la Commissione europea ha ricevuto il **rapporto finale** predisposto dall'High-level Expert Group on Taxation of the Digital Economy. Il Gruppo di esperti sulla tassazione della digital economy è stato costituito dalla Commissione europea nell'ottobre del 2013 ed è composto, oltre che dal Presidente, Vítor Gaspar, da altri sei esperti con significative conoscenze ed esperienza nella materia.

Il rapporto finale viene presentato a distanza di poco più di 5 mesi dal primo incontro del Gruppo, che si è tenuto nel dicembre del 2013.

Il rapporto dell'UE sulla digital economy

Compito del Gruppo di esperti costituito dalla Commissione europea è quello di studiare ed identificare le aree della tassazione della digital economy nell'UE, le quali richiedono un intervento, attraverso un'approfondita valutazione dei **benefici** e dei **rischi** connessi a ciascun approccio. In particolare, il Gruppo di esperti è stato incaricato:

- di identificare le **criticità** più rilevanti nell'imposizione della digital economy, dal punto di vista della prospettiva comunitaria;
- di presentare le relative, possibili **soluzioni**.

Sulla base dei risultati forniti dal Gruppo di esperti, la Commissione europea si propone di sviluppare iniziative dirette a migliorare il tax framework del settore, al quale si riconosce un significativo potenziale per la crescita e l'innovazione nell'UE.

Il rapporto illustra le questioni fiscali connesse alla digital economy, dal punto di vista delle **imposte dirette** e delle **imposte indirette** e fornisce altresì spunti in merito alle modalità attraverso le quali la politica fiscale può contribuire a "massimizzare" le opportunità che essa offre.

Secondo quanto contenuto nel rapporto:

- la digital economy non richiede l'applicazione di apposito, **separato regime fiscale**. La disciplina esistente necessita semplicemente di alcuni opportuni adattamenti, dettati dalla crescente "digitalizzazione" dell'economia;
- la "digitalizzazione" favorisce considerevolmente le attività di business cross border. La rimozione delle barriere, inclusi gli ostacoli fiscali, e la creazione di un business environment favorevole, attraverso la previsione di norme fiscali chiare e coordinate, è, a tal fine, di significativa importanza;
- è opportuno introdurre un **regime IVA destination-based** per i servizi digitali, unitamente al cd. mini-One Stop Shop. Quest'ultimo, peraltro, potrebbe essere esteso in futuro a tutti i servizi e a tutti i beni (in business-to-consumer transactions);
- con l'obiettivo di assicurare la **neutralità** e un level playing field per tutte le imprese comunitarie, il rapporto suggerisce di **eliminare** il sistema di **esenzione IVA** per i piccoli consignments dai Paesi non comunitari;
- nel campo della tassazione delle imprese, gli studi OCSE in materia di **base erosion e profit shifting** (BEPS) sono particolarmente rilevanti ai fini della lotta all'evasione fiscale e agli schemi di pianificazione fiscale

aggressiva. Il rapporto suggerisce agli Stati membri di adottare una posizione condivisa comune, imprescindibile ai fini del conseguimento degli obiettivi prefissati;

- nell'ambito del progetto BEPS appare prioritaria, secondo il rapporto, la lotta alla concorrenza fiscale dannosa, la revisione della disciplina sul transfer pricing, la revisione dei principi relativi alla individuazione della cd. "taxable presence";
 - il progetto sulla base imponibile comune consolidata (CCCTB) rappresenta un'opportunità per l'adozione di nuovi standard internazionali (quali i transfer pricing profit split methods) e consente di conseguire una maggiore semplificazione a livello comunitario;
 - in futuro, non sono esclusi interventi diretti, ad esempio, ad introdurre una destination-based corporation tax.
- Le future iniziative della Commissione europea in materia di tassazione della digital economy non potranno non tenere conto delle conclusioni raggiunte nel rapporto.

I lavori OCSE sulla digital economy

In data 24 marzo 2014, l'OCSE, ha pubblicato, nel contesto dei lavori BEPS, il "Public Discussion Draft - BEPS Action 1: Address the Tax Challenges of the Digital Economy" (cfr. P.Valente, "[Digital Economy: il Public Discussion Draft dell'OCSE](#)"), che fornisce un'approfondita overview dei più rilevanti sviluppi che, negli ultimi anni, hanno interessato le tecnologie della comunicazione e dell'informazione, per effetto della crescente "digitalizzazione" del contesto economico in cui le imprese multinazionali operano.

Il documento si sofferma sulla descrizione dei **nuovi modelli di business** emersi in conseguenza di tali evoluzioni, con particolare riferimento all'**e-commerce**, che rende possibile la realizzazione, in maniera efficiente e rapida, di transazioni rientranti nei modelli "business-to-business", "business-to-consumer" e "consumer-to-consumer".

Il Discussion Draft fa specifico riferimento alle cd. "**key features**" dell'economia digitale, le quali possono assumere particolare rilevanza dal punto di vista fiscale. Tali caratteristiche includono:

- la mobilità, che riguarda sia i beni immateriali (cd. "**intangibles**") trasferiti nell'ambito dell'economia digitale, sia gli "users", in grado di acquistare online beni e servizi dai luoghi più diversi, sia, infine, le funzioni delle imprese stesse, le quali possono essere facilmente coordinate e trasferite "a distanza";
- l'uso "massivo" di dati (cd. "**reliance on data**"), che possono essere facilmente ottenuti grazie alle nuove tecnologie e utilizzati ai fini del miglioramento di prodotti o servizi;
- la presenza di cd. "**multi-sided business models**", basati su un mercato all'interno del quale gruppi distinti di individui interagiscono attraverso un intermediario o una piattaforma, e le decisioni di ogni gruppo o individuo influenzano quelle dell'altro gruppo;
- la tendenza a creare monopoli o oligopoli, causata dalla combinazione tra costi incrementali contenuti ed "effetti di rete", che determina, in alcune aree specifiche dell'economia digitale, la possibilità per le imprese di raggiungere una posizione dominante in breve tempo;
- la **volatilità**, causata dalla rapidità dei processi di innovazione, che può determinare una perdita di quote di mercato in tempi brevi da parte di imprese che risultavano controllare una parte sostanziale del mercato medesimo.

Il Discussion Draft individua, con riguardo sia alle imposte dirette che a quelle indirette, le strategie di **pianificazione fiscale** che possono determinare fenomeni di erosione della base imponibile mediante profit shifting.

Con riguardo alla **tassazione diretta**, assumono particolare rilevanza le strategie elaborate dalle imprese multinazionali al fine di:

- eliminare o ridurre l'imposizione nel Paese di commercializzazione, evitando di instaurare una cd. "taxable presence";
- ridurre o eliminare la ritenuta alla fonte;
- contenere il carico fiscale in un cd. "intermediate country" mediante l'applicazione di regimi preferenziali o di hybrid mismatch arrangements;

- ridurre il carico fiscale nel Paese di residenza della parent company.

Sul piano delle **imposte indirette**, si sottolinea che, in determinate condizioni, potrebbero insorgere opportunità di tax planning e conseguenti “BEPS concerns” connessi alle cd. “remote digital supplies” a imprese esenti da IVA, nonché a “remote digital supplies” da imprese coinvolte in attività esenti da imposizione indiretta.

Tra gli interventi volti a contrastare i fenomeni di erosione della base imponibile connessi all’economia digitale rilevano:

- l’individuazione di modalità dirette a stabilire la tassazione del cd. “stateless income”, tramite il contrasto ai fenomeni di treaty abuse e la neutralizzazione degli effetti degli hybrid mismatch arrangements;
- l’elaborazione di disposizioni di contrasto ai fenomeni di erosione della base imponibile derivanti dalle politiche di transfer pricing, con particolare riferimento ai prezzi di trasferimento dei beni immateriali;
- la definizione puntuale del concetto di stabile organizzazione, la quale è stata oggetto, negli ultimi anni, di un vivace dibattito a livello OCSE, e in particolare nell’ambito dei lavori del Business Profits Technical Advisory Group.